

DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE N. 16 DEL 18.12.2012

OGGETTO: Modello per la gestione di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi in capo al Gestore unico di Ambito: determinazioni

L'anno duemiladodici addì diciotto del mese di Dicembre alle ore 15.00 presso l'Auditorium della "CONFESERCENTI", S.S. 73 Levante n. 10, in Siena si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea dell'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud così come da convocazione del Presidente dell'Assemblea.

Risultano presenti all'argomento:

N.	PRESENZE COMUNI	QUOTE	Presente	Assente
1.	ABBADIA SAN SALVATORE	3,74%	X	
2.	ANGHIARI	0,34%	X	
3.	ARCIDOSSO	0,19%	X	
4.	AREZZO	15,12%	X	
5.	ASCIANO	7,02%		X
6.	BADIA TEDALDA	0,02%		X
7.	BIBBIENA	0,48%		X
8.	BUCINE	0,60%	X	
9.	BUONCONVENTO	0,31%		X
10.	CAMPAGNATICO	0,05%	X	
11.	CAPALBIO	0,13%		X
12.	CAPOLONA	0,32%		X
13.	CAPRESE M.LO	0,09%		X
14.	CASOLE D'ELSA	0,31%	X	
15.	CASTEL DEL PIANO	0,23%	X	
16.	CASTEL FOCOGNANO	0,08%	X	
17.	CASTEL S. NICCOLO'	0,12%		X
18.	CASTELFRANCO DI SOPRA	0,15%	X	
19.	CASTELL'AZZARA	0,04%		X
20.	CASTELLINA IN CHIANTI	0,19%	X	
21.	CASTELNUOVO BERARDENGA	0,42%	X	
22.	CASTIGLION FIBOCCHI	4,21%		X
23.	CASTIGLION FIORENTINO	0,44%	X	
24.	CASTIGLIONE D'ORCIA	0,07%		X
25.	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	0,99%		X
26.	CAVRIGLIA	0,35%	X	
27.	CETONA	0,15%	X	
28.	CHIANCIANO TERME	0,73%		X
29.	CHITIGNANO	0,02%		X
30.	CHIUSDINO	0,06%	X	
31.	CHIUSI	0,61%	X	
32.	CHIUSI DELLA VERNA	0,09%		X
33.	CINIGIANO	0,08%		X

34.	CIVITELLA IN VAL DI CHIANA	0,44%		X
35.	CIVITELLA PAGANICO	7,62%	X	
36.	COLLE DI VAL D'ELSA	1,59%		X
37.	CORTONA	0,82%	X	
38.	FOIANO DELLA CHIANA	0,54%	X	
39.	FOLLONICA	1,99%		X
40.	GAIOLE IN CHIANTI	0,15%		X
41.	GAVORRANO	0,46%		X
42.	GROSSETO	3,93%	X	
43.	ISOLA DEL GIGLIO	0,09%	X	
44.	LATERINA	0,17%		X
45.	LORO CIUFFENNA	0,40%		X
46.	LUCIGNANO	0,16%	X	
47.	MAGLIANO IN TOSCANA	0,17%		X
48.	MANCIANO	0,88%	X	
49.	MARCIANO DELLA CHIANA	0,09%	X	
50.	MASSA MARITTIMA	0,51%		X
51.	MONTALCINO	0,42%		X
52.	MONTE ARGENTARIO	0,53%		X
53.	MONTE SAN SAVINO	0,32%	X	
54.	MONTEMIGNAIO	0,02%		X
55.	MONTEPULCIANO	0,86%	X	
56.	MONTERCHI	0,07%	X	
57.	MONTERIGGIONI	1,03%	X	
58.	MONTERONI D'ARBIA	0,61%	X	
59.	MONTEROTONDO MARITTIMO	0,06%	X	
60.	MONTEVARCHI	1,57%	X	
61.	MONTICIANO	0,05%	X	
62.	MONTIERI	0,05%		X
63.	MURLO	0,16%	X	
64.	ORBETELLO	0,88%	X	
65.	ORTIGNANO RAGGIOLO	0,06%		X
66.	PERGINE VALDARNO	0,22%	X	
67.	PIAN DI SCO'	0,32%	X	
68.	PIANCASTAGNAIO	0,34%		X
69.	PIENZA	0,18%	X	
70.	PIEVE S. STEFANO	0,17%	X	
71.	PITIGLIANO	0,08%		X
72.	POGGIBONSI	6,18%	X	
73.	POPPI	0,24%		X
74.	PRATOVECCHIO	0,13%		X
75.	RADDA IN CHIANTI	0,11%	X	
76.	RADICOFANI	0,08%		X
77.	RADICONDOLI	0,07%	X	
78.	RAPOLANO TERME	0,32%	X	
79.	ROCCALBEGNA	0,02%	X	

80.	ROCCASTRADA	0,43%	X	
81.	SAN CASCIANO DEI BAGNI	0,13%		X
82.	SAN GIMIGNANO	0,69%	X	
83.	SAN GIOVANNI D'ASSO	0,04%	X	
84.	SAN GIOVANNI VALDARNO	0,84%	X	
85.	SAN QUIRICO D'ORCIA	0,29%	X	
86.	SANSEPOLCRO	1,01%		X
87.	SANTA FIORA	0,12%		X
88.	SARTEANO	0,27%		X
89.	SCANSANO	0,14%	X	
90.	SCARLINO	0,32%	X	
91.	SEGGIANO	0,04%		X
92.	SEMPRONIANO	0,03%		X
93.	SESTINO	0,04%		X
94.	SIENA	4,46%		X
95.	SINALUNGA	1,27%		X
96.	SORANO	0,07%	X	
97.	SOVICILLE	0,70%	X	
98.	STIA	0,07%		X
99.	SUBBIANO	0,33%	X	
100.	TALLA	0,03%	X	
101.	TERRANUOVA BRACCIOLINI	15,19%	X	
102.	TORRITA DI SIENA	0,52%	X	
103.	TREQUANDA	0,06%	X	
	TOTALE	100,00%		

Ai sensi dell'art. 6, comma 3 dello Statuto dell'Ente, in assenza del Presidente dell'Assemblea Emilio Bonifazi, nominato con Deliberazione dell'Assemblea n. 01 del 13.07.2012, assume la presidenza il rappresentante del Comune con il maggiore numero di abitanti ovvero il Vice-Sindaco del Comune di Arezzo Stefano Gasperini.

Assiste con funzioni di Segretario verbalizzante la dipendente D.ssa Elisa Billi.

E' presente il Direttore Generale Ing. Andrea Corti

E' presente il Presidente del Consiglio Direttivo Nazareno Betti

E' presente il Revisore Unico Rag. Lorenzo Sampieri

E' presente per la Provincia di Grosseto l'Assessore Patrizia Siveri.

È presente il legale Avv. Tommaso D'Onza.

Allegati: si

immediata eseguibilità: si

Il Presidente dell'Assemblea Stefano Gasperini, constatato che i Comuni presenti (58/103) rappresentano il 70,01% delle quote di partecipazione, dichiara valida la seduta, ai sensi di quanto disposto all'art. 6 c. 8 dello Statuto.

Si passa quindi all'esame del sesto punto all'ordine del giorno avente ad oggetto **“Modello per la gestione di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi in capo al Gestore unico di Ambito: determinazioni”**.

– Omissis –

L'ASSEMBLEA

PREMESSO CHE

- (i) in data 20.11.2008, fra i Comuni compresi nelle Province di Arezzo, Siena e Grosseto veniva costituita la Comunità d'Ambito, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ed in ottemperanza alle specifiche disposizioni di cui alla L.R. Toscana n. 25/1998 e s.m.i. ed alla L.R. Toscana n. 61/2007;
- (ii) ai sensi dell'art. 26, comma 2, lett. b), della L.R. n. 25/1998 e s.m.i. era previsto che le funzioni di competenza della Comunità di Ambito attengano, tra l'altro, "*all'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani*";
- (iii) con Deliberazione di Consiglio di Amministrazione della pre-esistente Comunità di Ambito Toscana Sud n. 14 dell'8.4.2009, si procedeva a dare formale avvio alle procedure necessarie e prodromiche ad assumere definitive decisioni in ordine all'organizzazione ed all'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di Ambito, in piena conformità rispetto a quanto previsto dalla L.R. n. 61/2007;
- (iv) le risultanze dell'istruttoria condotta venivano recepite dal Consiglio di Amministrazione della pre-esistente Comunità di Ambito Toscana Sud con Deliberazioni n. 44 del 18.9.2009 e n. 46 del 6.10.2009 e poi fatte proprie dall'Assemblea dei Comuni della Comunità di Ambito Toscana Sud con Deliberazione n. 9 del 29.10.2009, con cui è stato deciso di procedere, con gara ad evidenza pubblica, alla scelta del soggetto cui affidare il servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani di Ambito;
- (v) con Determinazioni Dirigenziali n. 43 del 9.6.2010 e n. 55 del 5.7.2010 veniva, rispettivamente, nominato il Responsabile del Procedimento ed approvato il Bando di gara per l'affidamento del Servizio di Ambito poi trasmesso per la pubblicazione agli uffici della GUUE in data 6.7.2010 e pubblicato sulla GURI n. 80, V Serie Speciale – Contratti Pubblici in data 14.7.2010;
- (vi) per effetto di quanto disposto dalla L.R. n. 69/2011 e s.m.i., a far data dal 1.1.2012, l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani – ATO TOSCANA SUD, subentrava alla pre-esistente Comunità di Ambito ATO Toscana Sud in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi;
- (vii) con Determinazione del Direttore Generale n.3 del 22.10.2012 si concludeva la procedura di gara con l'aggiudicazione definitiva in favore dell'ATI costituita da SIENAMBIENTE S.p.A. (capogruppo mandataria), COOPERATIVA LAVORATORI AUSILIARI DEL TRAFFICO L.A.T. (mandante), A.I.S.A. S.p.A. (mandante), COSECA S.p.A. (mandante), UNIECO Soc. Coop. (mandante) e LA CASTELNUOVESE Soc. Coop. (mandante), ferma restando la verifica delle dichiarazioni rese in merito al possesso dei requisiti richiesti in attuale fase di espletamento;

PREMESSO ANCORA CHE

- (viii) in merito ai profili inerenti il sistema di tariffazione del servizio, già vigenti sul territorio (TARSU/TIA) e/o di futura attuazione (TARIFFA DI AMBITO), gli atti di gara già prevedevano un diretto e progressivo coinvolgimento del selezionando Gestore Unico;
- (ix) infatti, in modo funzionale al passaggio da regime misto a regime di Tariffa di Ambito, era previsto che il Gestore Unico venisse coinvolto nelle attività inerenti il completo ciclo di tariffazione, in ottica strumentale alla gestione di ciascuna fase di tale ciclo e comunque in ragione e nei limiti dell'offerta di gara da questo formulata ai sensi e per effetto della Deliberazione Assembleare della pre-esistente Comunità di Ambito Toscana Sud n.29 del 2.12.2010;
- (x) con l'art. 14 del D.L. n. 201/2011 conv. con modif. in L. n. 214/2011 veniva, tuttavia, istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (in seguito "TARES"), operativo a decorrere dal 1.1.2013, per effetto del quale ad oggi è previsto che – salvi i casi di sistemi *"di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico"* (comma 29) - *"Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è versato esclusivamente al comune"* (comma 35);
- (xi) tale novità normativa - intervenuta nel corso della procedura di affidamento - imponeva un parziale affinamento degli atti di gara, richiedendosi al selezionando Gestore Unico una proposta relativa a ciascuna possibile fase di gestione del ciclo di tariffazione, con individuazione anche delle specifiche attività di supporto espletabili in favore delle Amministrazioni Comunali con riferimento alle attività propedeutiche e strumentali alla gestione della TARES da parte degli stessi Enti Locali (c.d. *"Attività di front-office"* e *"Attività di back-office"*);
- (xii) in ragione di tali premesse i Comuni - comunque nell'ambito di una loro assoluta discrezionalità di scelte in proposito - riconoscono che le descritte attività propedeutiche e strumentali alla gestione della TARES, in ragione delle già espletate procedure di gara da parte dell'Autorità, potranno essere svolte dal Gestore Unico nelle forme e con le modalità descritte dal documento convenzionale allegato in bozza (**Allegato n. 1**);
- (xiii) in ogni caso, in ragione dei mutamenti normativi che potrebbero a breve intervenire, i gestori effettivamente incaricati della gestione dei servizi potrebbero comunque svolgere ogni attività di gestione, accertamento e riscossione dell'obbligazione tributaria TARES;

CONSIDERATO COMUNQUE CHE

- (xiv) la presente Deliberazione e la decisione dei singoli Comuni che potrà portare allo svolgimento delle predette Attività di front-office e back-office da parte del Gestore Unico, si giustifica in ragione della rilevanza della procedura di gara posta in essere e conclusa dall'Autorità e, proprio in tale ottica, nella volontà dei Comuni di avviare - anche prima dell'effettivo subentro nella gestione dei servizi da parte del Gestore Unico - un percorso che può già condurre alla condivisione di scelte di rilievo e di interesse comune per il tramite di un soggetto unitario;
- (xv) peraltro - proprio alla luce di quanto appena detto - la scelta di un soggetto comune garantirebbe fin da subito logiche attuative nelle politiche di gestione della TARES già

improntate ad una prossima integrazione dei servizi e, dunque, rivolte ad un effettivo miglioramento in termini di razionalizzazione della gestione e di concreta funzionalità di questa;

VALUTATO INOLTRE CHE

- (xvi) in coerenza con pregresse decisioni già assunte in argomento (cfr. Delibera Assembleare della pre-esistente Comunità di Ambito Toscana Sud n.29 del 2.12.2010), i Comuni – anche in attesa del nuovo regolamento attuativo della TARES - intendono in questa odierna sede comunque ribadire la propria volontà nel senso di procedere a dare compiuta applicazione a quanto previsto nel DPR n. 158/1999, secondo quanto in argomento previsto dall'art. 14, comma 12 del D.L. n. 201/2011 conv. con modif. in L. n. 214/2011;

VISTO lo Statuto

VISTA E RICHIAMATA la Bozza di Convenzione-tipo atta a disciplinare i rapporti Comune/Autorità per lo svolgimento da parte del Gestore Unico delle attività propedeutiche e strumentali alla gestione della TARES da parte degli stessi Enti Locali;

VISTA la Deliberazione Assembleare n.29 del 2.12.2010 della pre-esistente Comunità di Ambito Toscana Sud;

**TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, VALUTATO E VISTO
DELIBERA**

1. di considerare le premesse e gli allegati parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
2. per l'effetto di riconoscere che il Gestore Unico prescelto dall'Autorità, anche per le esigenze di opportunità precedentemente richiamate, potrà - comunque a discrezione del Comune e previa conforme Deliberazione di Consiglio Comunale - svolgere, anche disgiuntamente, le attività propedeutiche e strumentali alla gestione della TARES da parte degli stessi Enti Locali (c.d. "Attività di *front-office* e "Attività di *back-office*");
3. per l'effetto di dare atto della - e per quanto occorrer possa di approvare la - Bozza di Convenzione-tipo atta a disciplinare i rapporti Comune/Autorità per lo svolgimento da parte del Gestore Unico delle attività propedeutiche e strumentali alla gestione della TARES da parte degli stessi Enti Locali predisposta dagli Uffici dell'Autorità, che potrà comunque essere integrata/adequata/modificata in dipendenza delle modifiche normative che potrebbero sopraggiungere entro fine anno in modo da corrispondere correttamente ai rinnovati precetti normativi;
4. di dare atto comunque che possibili riforme normative potranno comportare la previsione di un possibile affidamento ai gestori effettivamente incaricati della gestione dei servizi relativamente ad ogni attività di gestione, accertamento e riscossione dell'obbligazione tributaria TARES e che conseguentemente - ferma restando l'opzione di cui al precedente punto 3 e salva la verifica di congruità normativa - i Comuni, comunque nell'ambito della propria discrezionalità, potranno optare per tale opzione;

5. di ribadire in ogni caso che – in conformità ai pregressi atti deliberativi già assunti (cfr. Deliberazione Assembleare della pre-esistente Comunità di Ambito Toscana Sud n.29 del 2.12.2010) ed alle indicazioni normative di cui all'art. 14, comma 12 del D.L. n. 201/2011 conv. con modif. in L. n. 214/2011 – i Comuni si impegnano, anche in attesa del nuovo regolamento attuativo della TARES ed anche nel caso di proroga dell'entrata in vigore della TARES, nel senso di procedere a dare compiuta applicazione a quanto previsto nel DPR n. 158/1999;
6. di dare atto che – in ipotesi di affidamento delle attività al Gestore Unico – le spettanze saranno quantificate avendo a riferimento le condizioni di offerta di gara ed il complesso di attività proposte e concretamente erogate;

Eseguita la votazione si hanno i seguenti risultati, accertati e proclamati dal Presidente:

Presenti	58 (quote 70,01%)
Votanti	58 (quote 70,01%)
Astenuti	02 (quote 0,47% Comune di Subbiano e Comune di Scansano)
Contrario	
Voti favorevoli	56 pari al 69,54% delle quote dell'assemblea votante

Avendo la maggioranza rispettato le soglie previste dallo Statuto, il Presidente dichiara approvata la proposta di deliberazione assembleare avente ad oggetto: "Modello per la gestione di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi in capo al Gestore unico di Ambito: determinazioni".

1. di dichiarare, con apposita e separata votazione unanime, la presente Deliberazione immediatamente eseguibile.


Presenti	58 (quote 70,01%)
Votanti	58 (quote 70,01%)
Astenuti	02 (quote 0,47% Comune di Subbiano e Comune di Scansano)
Contrario	
Voti favorevoli	56 pari al 69,54% delle quote dell'assemblea votante

Avendo la maggioranza rispettato le soglie previste dallo Statuto, il Presidente dichiara immediatamente esecutiva l'odierna deliberazione assembleare avente per oggetto "Modello per la gestione di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi in capo al Gestore unico di Ambito: determinazioni".

DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE N. 16 del 18.12.2012

Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Stefano Gasperini



IL SEGRETARIO
F.to Elisa Billi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, in copia conforme all'originale, è posta in pubblicazione sul sito web www.atotoscanasud.it, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della L.69/2009, per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124, del D.Lgs 18 agosto 2000, 267, a decorrere dal 20 DIC. 2012

Siena, li 20 DIC. 2012

Il Dipendente incaricato
F.to Massimiliano Terranzani

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Siena, li 20 DIC. 2012




Il Segretario
F.to Elisa Billi

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è stato pubblicato nei termini sopraindicati ed è divenuto esecutivo il 18.12.2012:

- giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c.3 del D.Lgs 267/2000;
- per dichiarazione di immeditata esecutività, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs 267/2000.

Il Segretario
F.to Elisa Billi



**AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI
ATO TOSCANA SUD**


PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE

**ARGOMENTO ISCRITTO ALL'O.D.G. N.06 DELLA SEDUTA DELL' ASSEMBLEA
CONVOCATA IN SECONDA CONVOCAZIONE PER IL GIORNO 18.12.2012**

**OGGETTO: Modello per la gestione di accertamento e riscossione del tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi in capo al Gestore unico di Ambito: determinazioni.**

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.
18/08/2000 n. 267.

Data, 18 DIC. 2012



Il Direttore Generale
F.to Andrea Corti

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 151, c. 4, D.Lgs. n.
267/2000

Data, _____

Il Responsabile del Servizio Affari
Contabili, Economici e Finanziari
Dott.ssa Elisa Billi

Allegato ¹ alla deliberazione dell'ASSEMBLEA
n. 16 del 18.12.2012

**AUTORITÀ PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI
ATO TOSCANA SUD**

e

COMUNE DI [●]

CONVENZIONE

**PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' PROPEDEUTICHE E STRUMENTALI ALLA
GESTIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI**

Con la presente scrittura (la "Convenzione"), da valersi ai fini di legge, tra le sottoscritte parti:

L'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani – ATO TOSCANA SUD, istituita ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 25/1998 e s.m.i. e della L.R. n. 69/2011 e s.m.i., con sede legale in Siena, Loc. Renaccio, Via della Pace, 37 in persona del Direttore Generale, Prof. Ing. Andrea Corti, all'uopo munito dei necessari poteri
("Autorità di Ambito" o "Autorità");

e

Il Comune di [●], in persona del Sindaco *pro tempore*, Sig. [●], domiciliato per la carica presso la sede del Comune, in Via/P.zza [●], n. [●]
("Comune");

(Autorità di Ambito e Comune di seguito indicate anche singolarmente la "Parte" e collettivamente le "Parti");

PREMESSO CHE

- (i) in data 20.11.2008, fra i Comuni compresi nelle Province di Arezzo, Siena e Grosseto veniva costituita la Comunità d'Ambito, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ed in ottemperanza alle specifiche disposizioni di cui alla L.R. Toscana n. 25/1998 e s.m.i. ed alla L.R. Toscana n. 61/2007;
- (ii) ai sensi dell'art. 26, comma 2, lett. b), della L.R. n. 25/1998 e s.m.i. era previsto che le funzioni di competenza della Comunità di Ambito attengano, tra l'altro, "all'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani";
- (iii) ai fini dell'affidamento del servizio, l'art. 27 della L.R. n. 61/2007 prevedeva la necessità per le Comunità di Ambito di approvare, nelle forme e nei termini di cui al già citato articolo di legge, il Piano Straordinario per i primi affidamenti del servizio;
- (iv) il Piano Straordinario veniva approvato dalle precedenti AATO n. 7 (AR), n. 8 (SI) e n. 9 (GR) rispettivamente con Deliberazioni di Assemblea n. 6 del 19.4.2008, n. 12 del 15.4.2008 e n. 5 del 16.4.2008 e sul B.U.R.T. n. 27 del 2.7.2008 è stata pubblicata la Deliberazione di Giunta Regionale n. 495 del 23.6.2008 con cui si è concluso il percorso di definitiva approvazione del Piano Straordinario;
- (v) la Regione Toscana, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 214 del 23.3.2009, approvava lo schema-tipo di contratto di servizio previsto ai sensi dell'art. 203 del D. Lgs.

- n. 152/2006 e s.m.i. e dell'art. 26 della L.R. n. 61/2007, atto propedeutico all'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
- (vi) con Deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 14 dell'8.4.2009, si procedeva a dare formale avvio alle procedure necessarie e prodromiche ad assumere definitive decisioni in ordine all'organizzazione ed all'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di Ambito (il "Servizio di Ambito"), in piena conformità rispetto a quanto previsto dalla L.R. n. 61/2007;
 - (vii) le risultanze dell'istruttoria condotta venivano recepite dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazioni n. 44 del 18.9.2009 e n. 46 del 6.10.2009 e poi fatte proprie dall'Assemblea dei Comuni della Comunità di Ambito con Deliberazione n. 9 del 29.10.2009, con cui è stato deciso di procedere, con gara ad evidenza pubblica, alla scelta del soggetto cui affidare il servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani di Ambito;
 - (viii) con Determinazioni n. 43 del 9.6.2010 e n. 55 del 5.7.2010 veniva, rispettivamente, nominato il Responsabile del Procedimento ed approvato il Bando di gara per l'affidamento del Servizio di Ambito poi trasmesso per la pubblicazione agli uffici della GUUE in data 6.7.2010 e pubblicato sulla GURI n. 80, V Serie Speciale – Contratti Pubblici in data 14.7.2010;
 - (ix) *medio tempore*, per effetto di quanto disposto dalla L.R. n. 69/2011 e s.m.i. l'Autorità, a far data dal 1.1.2011, subentrava alla preesistente Comunità di Ambito ATO Toscana Sud in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi;
 - (x) con Determinazione n. [●] del [●].10.2012 si concludeva la procedura di gara con l'aggiudicazione definitiva in favore dell'ATI costituita da SIENAMBIENTE S.p.A. (capogruppo mandataria), COOPERATIVA LAVORATORI AUSILIARI DEL TRAFFICO L.A.T. (mandante), A.I.S.A. S.p.A. (mandante), COSECA S.p.A. (mandante), UNIECO Soc. Coop. (mandante) e LA CASTELNUOVESE Soc. Coop. (mandante);
 - (xi) in data [●] veniva sottoscritto il contratto di servizio per l'affidamento del Servizio di Ambito (il "Contratto di Servizio") tra l'Autorità di Ambito e la predetta ATI aggiudicataria della espletata procedura di gara (il "Gestore Unico");

PREMESSO ANCORA CHE

- (xii) in merito ai profili inerenti il sistema di tariffazione del servizio, già vigenti sul territorio (TARSU/TIA) e/o di futura attuazione (TARIFFA DI AMBITO), gli atti di gara già prevedevano un diretto e progressivo coinvolgimento del selezionando Gestore Unico;
- (xiii) infatti, in modo funzionale al passaggio da regime misto a regime di Tariffa di Ambito, era previsto che il Gestore Unico venisse coinvolto nelle attività inerenti il completo ciclo di tariffazione, in ottica strumentale alla gestione di ciascuna fase di tale ciclo e comunque in ragione e nei limiti dell'offerta di gara da questo formulata;

- (xiv) con l'art. 14 del D.L. n. 201/2011 conv. con modif. in L. n. 214/2011 veniva, tuttavia, istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi ("TARES"), operativo a decorrere dal 1.1.2013, per effetto del quale ad oggi è previsto che – salvi i casi di sistemi "di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico" (comma 29) - "Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è versato esclusivamente al comune" (comma 35);
- (xv) tale novità normativa - intervenuta nel corso della procedura di affidamento - imponeva un parziale affinamento degli atti di gara, richiedendosi al selezionando Gestore Unico una proposta relativa a ciascuna possibile fase di gestione del ciclo di tariffazione, con individuazione - in particolare e per quanto di interesse agli odierni fini – delle specifiche attività di supporto espletabili in favore delle Amministrazioni Comunali con riferimento alle attività propedeutiche e strumentali alla gestione della TARES da parte degli stessi Enti Locali (le "Attività di *front-office* e di *back-office*");

RITENUTO CHE

- (xvi) pertanto, la già espletata procedura di gara per l'affidamento del Servizio di Ambito, ricomprendeva al suo interno l'affidamento al Gestore Unico della gestione delle Attività di *front-office* e di *back-office* relative alla TARES - previa assunzione di decisioni definitive da parte dei Comuni in ordine al concreto espletamento di suddette attività – e pertanto l'odierno atto di convenzionamento è proteso a disciplinare lo svolgimento da parte del Gestore Unico delle già indicate Attività di *front-office* e di *back-office* relative alla TARES;
- (xvii) in ordine a quanto rappresentato l'Autorità ha assunto la Deliberazione Assembleare n. [●] del [●.12.2012], all'interno della quale si stabiliva di [●] e di prendere atto dello schema di convenzionamento predisposto [Allegato n. 1];
- (xviii) il Comune, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. [●] del [●], ha definitivamente approvato lo schema di Convenzione oggi in sottoscrizione [Allegato n. 2];

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E RITENUTO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Premesse)

- 1.1 E' approvato – a costituire parte integrante e sostanziale della Convenzione - il contenuto introduttivo costituito dai paragrafi delle Premesse intitolati "PREMESSO CHE", "PREMESSO ANCORA CHE" e "RITENUTO CHE".
- 1.2 Gli allegati fanno parte integrante e sostanziale della Convenzione.

Articolo 2 (Oggetto)

- 2.1** In virtù delle complessive premesse poste - in conformità alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. [●] del [●] e sul presupposto dell'affidamento che l'Autorità di Ambito ha già operato, nei confronti del Gestore Unico, in relazione alla gestione di tutte quelle attività, propedeutiche e strumentali alla gestione della TARES da parte del Comune e già complessivamente definite quali Attività di *front-office* e di *back-office* e più dettagliatamente descritte al punto 2.2 che segue – oggetto della presente Convenzione è la disciplina relativa alla gestione di tali attività da parte del Gestore Unico e conseguenti reciproci impegni ed obblighi.
- 2.2** Conseguentemente, il Comune riconosce che il Gestore Unico svolgerà le attività propedeutiche e strumentali alla gestione della TARES, di seguito indicate:
- A.** In relazione alle attività di *back - office*:
- Bonifica banche dati (esclusa estrazione digitale);
 - Elaborazione e aggiornamento banche dati;
 - Definizione spettanze e applicazione regolamenti;
 - Attività propedeutiche all'applicazione dei criteri di cui al D.P.R. n. 158/'99;
 - Effettuazione simulazioni di applicazione delle tariffe ed indici di produttività dei rifiuti, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 158/'99;
 - Supporto nell'applicazione dei criteri di cui al D.P.R. n. 158/'99 e nelle conseguenti determinazioni amministrative e regolamentari;
 - Supporto legale al back-Office e gestione ricorsi
 - Supporto informatico di struttura e di sistema
 - Attività di accertamento Utenze Domestiche (UD) e Utenze non Domestiche (UnD)
 - Predisposizione e sottoposizione al Comune del Piano Finanziario
- B.** In relazione alle attività di *front-office*:
- Comunicazione;
 - Gestione sportelli informativi comunali e centrale;
 - Gestione *call center* informativo;
 - Gestione supporto grandi utenze anche in situ;
 - Registrazione ed elaborazioni statistiche su contatti
 - Ricezione dichiarazioni ed istanze da parte dei contribuenti e relativa trasmissione al Comune.

Articolo 3 (Durata)

- 3.1** Gli effetti della presente Convenzione decorreranno dal momento di sottoscrizione della stessa ed avranno durata pari a quella stabilita nel Contratto di Servizio in essere tra Autorità di Ambito e Gestore Unico per la disciplina del Servizio di Ambito.

- 3.2 Le Parti, tuttavia, concordano sin d'ora che, alla scadenza del primo anno di gestione e così pure alla scadenza di ogni biennio successivo, le stesse verificheranno il perdurare delle condizioni che rendono utile e praticabile la gestione, da parte del Gestore Unico, delle Attività di *back office* e di *front office*, il cui svolgimento è oggi disciplinato nella presente Convenzione.

Articolo 4 (Impegni delle Parti)

- 4.1 Ai fini della compiuta attuazione della presente Convenzione, le Parti, nell'ambito delle pattuizioni odierne sottoscritte e con il concorde obiettivo di dare esecuzione alle stesse, si impegnano:
- a ricercare, in ogni caso e comunque nell'ambito delle rispettive competenze, una risoluzione concertata per ogni problematica che dovesse insorgere in merito a quanto oggetto di odierno accordo;
 - comunque nell'ambito delle rispettive competenze, ad accelerare e/o a favorire qualsiasi pratica e/o procedura utile e necessaria alla completa e definitiva attuazione degli obiettivi la cui attuazione costituisce oggetto di odierno accordo, anche mediante la sottoscrizione di successive modifiche/integrazioni alla presente Convenzione.
- 4.2 L'Autorità si impegna, inoltre:
- se necessario, a formalizzare l'effettivo trasferimento in capo al Gestore Unico delle obbligazioni odierne assunte all'interno del Contratto di Servizio;
 - a fare comunque in modo che il Gestore Unico adempia puntualmente alle proprie obbligazioni, a tal fine assumendo l'impegno a verificarne compiutamente l'azione, concertando con questo le migliori azioni da intraprendere e riservandosi, in caso di accertate e gravi inadempienze, di agire nei confronti di questo mediante i rimedi e le azioni previste dal Contratto di Servizio e dalla legge.
- 4.3 In ordine al costo del servizio espletato dal Gestore Unico per il compimento delle predette Attività di *back office* e di *front office* le Parti danno atto e riconoscono che:
- l'esatto ammontare del corrispettivo del servizio sarà quantificato con successivo atto sulla scorta delle interlocuzioni che saranno svolte tra Autorità e Gestore Unico, comunque in considerazione dell'offerta da questo proposta in sede di gara e dell'effettiva definizione delle attività che verranno svolte dal Gestore Unico in ragione della presente Convenzione in favore del Comune;
 - comunque a far data dall'effettivo subentro del Gestore Unico nelle gestioni attualmente esistenti sul territorio dell'Ambito, l'Autorità terrà conto del costo

del servizio oggetto di Convenzione all'interno dei meccanismi di definizione dei corrispettivi spettanti al Gestore Unico

- il Comune si impegna sin d'ora a riconoscere, in ogni caso e comunque, quanto spettante al Gestore Unico ed a corrispondere conseguentemente al medesimo il relativo corrispettivo, entro il termine di [●] giorni dalla ricezione della relativa fattura.

- 4.4 In ogni caso, fermo restando il rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti in materia nonché del principio di leale collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni, le Parti si impegnano ad assumere qualsivoglia comportamento incidente sulla presente Convenzione in osservanza dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede.
- 4.5 Resta infine inteso tra le Parti che le banche dati elaborate dal Gestore Unico al fine delle predetti azioni risultano di proprietà del Comune. Conseguentemente l'Autorità assume l'impegno a comunicare formalmente al Gestore, in concomitanza con l'avvio del servizio da questo espletato in ragione della presente Convenzione, affinché quest'ultimo non abbia niente a che pretendere riguardo a tale elemento.

Articolo 5

(Obblighi di informazione e comunicazioni)

- 5.1 Le Parti si obbligano a tenersi costantemente e reciprocamente informate di tutto quanto abbia diretta o indiretta relazione con l'attuazione degli impegni derivanti dalla presente Convenzione.
- 5.2 Qualsiasi comunicazione o richiesta consentita dalla presente Convenzione dovrà essere effettuata per iscritto, a mezzo di lettera consegnata a mano, raccomandata a.r. ovvero telefax e dovrà essere indirizzata agli indirizzi dei destinatari seguenti, ovvero a quegli altri recapiti o destinatari che dovessero essere successivamente indicati alle Parti per iscritto.

Per la Autorità di Ambito

Tel. [●]

Fax. [●]

Email [●]

Per il Comune

Tel. [●]

Fax. [●]

Email [●]

Articolo 6

(Responsabili della Convenzione)

- 6.1 Per il miglior perseguimento degli obiettivi di cui alla presente Convenzione, ciascuna Parte nominerà un proprio responsabile della Convenzione, che avrà il compito di

interfacciarsi con l'altro per svolgere attività di coordinamento e di verifica dell'esatta e puntuale esecuzione della Convenzione medesima (il "Responsabile").

- 6.2 Nel caso in cui si rendessero necessari chiarimenti circa l'interpretazione operativa della presente Convenzione, i Responsabili s'incontreranno per adottare le necessarie soluzioni.
- 6.3 Resta inteso, altresì, tra le Parti che i Responsabili si incontreranno per tentare di comporre amichevolmente ogni eventuale controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione.
- 6.4 In fase di esecuzione il Responsabile vigilerà sulla esatta applicazione delle condizioni previste nella presente Convenzione ed, a tal fine, il Responsabile di nomina del Comune - onde evitare che il Gestore Unico possa svolgere le attività di cui alla presente Convenzione in modo disarmonico e disomogeneo con la gestione della TARES da parte del Comune e con le indicazioni del funzionario di imposta comunale ovvero, eventualmente, con le attività svolte dai gestori ancora operanti nelle more di subentro effettivo in questo da parte del Gestore Unico – potrà fornire le indicazioni ritenute più opportune all'altro Responsabile o direttamente al Gestore Unico al fine di definire e coordinare, nel senso ritenuto più idoneo, le attività da quest'ultimo svolte, con obbligo del Gestore Unico di uniformarsi ad esse.
- 6.5 Resta inteso che le Parti si incontreranno per l'attuazione di quanto previsto al punto 3.2 che precede entro congruo tempo dalla scadenza dei termini ivi previsti.
- 6.6 In ogni caso e comunque, su richiesta di una delle Parti, a tutti gli incontri tra i Responsabili della Convenzione potranno presenziare rappresentanti del Gestore Unico che l'Autorità assume fin d'ora l'onere di convocare.

Articolo 7

(Tutela dei dati personali ed obblighi di riservatezza)

- 7.1 Le Parti si impegnano al rispetto, ove applicabile, della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e delle relative misure di sicurezza.
- 7.2 Le Parti si impegnano, altresì, in applicazione e nei termini di cui al combinato disposto di cui agli artt. 7 e 13 del D.Lgs. n. 196/2003, ad osservare e rispettare la riservatezza su tutti i dati e le informazioni di cui vengano a conoscenza nello svolgimento dell'attività dipendente dalla presente Convenzione.

Articolo 8

(Modifiche, integrazioni e specifiche)

- 8.1 Le Parti inoltre convengono che ogni eventuale modifica, integrazione e/o specifica alla presente Convenzione – che si rendesse necessaria o anche solamente opportuna – potrà essere apportata esclusivamente se preventivamente e formalmente concordata per iscritto fra le Parti medesime.

- 8.2 Le Parti si danno, pertanto, reciprocamente atto che le suddette modifiche, integrazioni e specifiche verranno dalle stesse negoziate in buona fede e nel rispetto dei principi enunciati nella presente Convenzione, al fine del più soddisfacente e proficuo raggiungimento dei reciproci obiettivi ed interessi sottesi alla Convenzione medesima.
- 8.3 Le Parti si impegnano, infine, ad apportare alla presente Convenzione ogni variazione che si rendesse necessaria/opportuna in conseguenza di modificazioni normative e/o di pianificazione.

Articolo 9
(Invalidità parziale)

- 9.1 L'eventuale invalidità o inefficacia di una o più pattuizioni della presente Convenzione non pregiudicherà la validità ed efficacia delle altre pattuizioni. E' comunque convenuto che, in detta ipotesi, le Parti si impegnano a concordare in buona fede e a sostituire l'eventuale pattuizione invalida o inefficace con altra valida ed efficace che rispetti, quanto più possibile, la volontà delle Parti così come recepita nelle clausole ritenute invalide, inefficaci o nulle.

Letto, approvato e sottoscritto in [●]

Per l'Autorità di Ambito
Il Direttore Generale e legale rappresentante
Prof. Ing. Andrea Corti

Per il Comune
Il Sindaco e legale rappresentante *pro tempore*
[●]
